

CONTENZIOSO

Processo tributario: dal 1° settembre 2023 parte la “giustizia digitale”

di Angelo Ginex



La **legge di riforma del processo tributario** ha modificato l'[articolo 16 D.L. 119/2018](#), rubricato “Giustizia tributaria digitale”, al fine di favorire la completa **digitalizzazione del processo tributario** consentendo la **celebrazione delle udienze**, innanzi alle Corti di giustizia tributaria, **anche mediante collegamento audiovisivo**.

Innanzitutto occorre sottolineare che le **nuove disposizioni**, così come espressamente previsto dal [comma 4-bis dell'articolo 4 D.L. 130/2022](#), troveranno **applicazione ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dall'1 settembre 2023**.

Ciò detto, passiamo ad analizzare cosa prevede la novella normativa. L'[articolo 4, comma 4, D.L. 130/2022](#) ha sostituito il **comma 4 dell'articolo 16 citato**, prevedendo che nel processo tributario, la **partecipazione alle udienze** di cui agli [articoli 33](#) e [34 D.Lgs. 546/1992](#), da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei **giudici** e del **personale amministrativo** delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, **potrà avvenire mediante collegamento audiovisivo** tale da assicurare la **contestuale, effettiva e reciproca visibilità** delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto. Appare evidente quindi come tale **ulteriore modalità** di partecipazione alle udienze sia consentita non solo alle parti processuali, ma anche ai giudici e al personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria.

La novella citata ha stabilito che il **luogo** dove avviene il **collegamento da remoto** è equiparato all'**aula di udienza** e che la **partecipazione** alle udienze di cui al citato [articolo 34](#) mediante **collegamento audiovisivo** potrà essere **richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione**. Ciò significa che, laddove la **volontà o necessità** di partecipare all'udienza mediante collegamento audiovisivo intervenga **in un secondo momento**, la parte interessata ha

la possibilità di fare una tale **richiesta non solo** in occasione del **primo atto processuale** (ricorso o atto di controdeduzioni), ma anche **sino a 20 giorni prima dell'udienza di trattazione**.

Inoltre è espressamente previsto che **l'udienza si terrà a distanza soltanto nella ipotesi in cui la richiesta è formulata da tutte le parti costituite nel processo**, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell'udienza da tenere **presso la sede delle corti di giustizia tributaria** ai sensi dell'[articolo 34 D.Lgs. 546/1992](#). La norma sembra quindi legittimare la **partecipazione** all'udienza mediante **collegamento audiovisivo soltanto in caso di richiesta congiunta delle parti processuali**.

Tuttavia è altresì stabilito che le udienze di cui al citato [articolo 34](#), tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado **in composizione monocratica**, e quelle di cui agli [articoli 47, comma 2](#), e [52, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), si svolgono **esclusivamente a distanza**, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell'appello, **per comprovate ragioni**, la **partecipazione congiunta** all'udienza del difensore, dell'ufficio e dei giudici **presso la sede della corte** di giustizia tributaria.

Detto in altri termini, la novella ha previsto, da un lato, che le **udienze** possano essere celebrate **con collegamento audiovisivo** soltanto **su richiesta di entrambe le parti** e, dall'altro, che in ogni caso le **udienze in composizione monocratica** e le **udienze di sospensione** verranno celebrate **"soltanto" mediante collegamento audiovisivo**, a meno che una delle parti non richieda **l'udienza in presenza**.

Qualora intervenga una simile istanza, **il giudice decide** sulla richiesta e ne dà **comunicazione** alle parti con l'avviso di trattazione dell'udienza. In ogni caso, qualora l'udienza si tenga a distanza, ciascun giudice ha comunque la **possibilità di partecipazione presso la sede** della corte di giustizia tributaria.

Da ultimo, la novella indicata ha precisato che le **regole tecnico-operative** per consentire la **partecipazione all'udienza a distanza** sono disciplinate dal [decreto del direttore generale delle finanze 11.11.2020](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 16 novembre 2020. Il direttore generale delle finanze, d'intesa con il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per l'Italia digitale, **potrà in ogni momento modificare il suddetto decreto**, anche tenuto conto dell'**evoluzione tecnologica**.